

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1959

(11^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

Disegno di legge:

« Piano pluriennale per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia »
(689) (D'iniziativa dei deputati Sullo ed altri)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
BATTISTA, relatore	104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
BUSSI	109
CARELLI	106, 109
CHABOD	111
CREPELLANI	105, 108, 110, 111
MONTAGNANI MARELLI	105, 108
MORO	105, 108, 109

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bellora, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gava, Guidoni, Iorio, Molinari, Montagnani Marelli, Moro, Ronza, Secci, Tartufoli, Valenzi e Zannini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Carelli.

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Colombo e il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Micheli.

I O R I O, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sullo ed altri: « Piano pluriennale per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia » (689) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

11ª SEDUTA (18 novembre 1959)

legge d'iniziativa dei deputati Sullo ed altri:
« Piano pluriennale per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia », già approvato dalla Camera dei deputati.

BATTISTA, *relatore*. La Sottocommissione incaricata di redigere gli emendamenti ha stabilito di sottoporre le seguenti modifiche alla Commissione.

Lo stanziamento dovrebbe essere fatto decorrere dall'esercizio 1960-61, dato che i fondi per l'esercizio in corso sarebbero esauriti. Di conseguenza, accolta anche la proposta di portare a dieci anni il termine per il completamento della Carta geologica, lo articolo 5 verrebbe ad essere così formulato: « La somma di lire 2.500 milioni, di cui all'articolo 1, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 340 milioni nell'esercizio 1960-61 e di lire 240 milioni in ciascuno degli anni successivi fino al 1969-70 ».

È da tener presente che il provvedimento in esame dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento dove potrà essere approvato, prevedibilmente, verso il mese di gennaio. Possiamo anche calcolare che i lavori inizieranno verso il mese di aprile: in tal caso i tre mesi successivi potranno essere fatti rientrare a carico dell'esercizio 1960-61 che inizierà a luglio.

All'articolo 1, quindi potrebbero essere sopprese le parole: « da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio degli esercizi dal 1959-1960 al 1966-67 ».

Queste sono le modifiche in linea generale. Per le altre ritengo opportuno prenderle in considerazione nella discussione dei singoli articoli. Propongo pertanto di chiudere la discussione generale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio degli esercizi dal 1959-60 al 1966-1967 al fine di provvedere alle esigenze del completamento, dell'aggiornamento e della pubblicazione della Carta geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi.

La pubblicazione della Carta geologica e degli studi dovrà avvenire non oltre il 30 giugno 1967.

Al primo comma il senatore Battista ha presentato un emendamento consistente nella soppressione delle parole: « da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio degli esercizi dal 1959-1960 al 1966-67 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

All'ultimo comma il senatore Battista ha proposto un emendamento tendente a sostituire la parola « 1967 » con l'altra « 1970 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Allo scopo di accelerare i lavori di rilevamento e gli studi conseguenti, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al Servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, determinerà — previo parere del Comitato di cui al successivo articolo 3 — le procedure più idonee, eventualmente in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, con facoltà di affidare l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, anche a ditte specializzate — mediante

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)11^a SEDUTA (18 novembre 1959)

licitazione privata — ed a tecnici estranei all'Amministrazione.

B A T T I S T A , *relatore*. Le osservazioni sollevate in questa sede riguardavano soprattutto la possibilità, da parte del Ministero dell'industria e del commercio, di affidare l'esecuzione dei lavori a ditte specializzate.

Innanzitutto noi riterremmo opportuno eliminare le parole: « eventualmente in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato ». Le norme esistenti vanno sempre rispettate, ma in questo caso non si rende nemmeno utile una deroga, essendo la trattativa privata già prevista dalla contabilità generale dello Stato.

L'articolo, con gli emendamenti proposti, verrebbe ad essere così formulato:

« Allo scopo di accelerare i lavori di rilevamento e gli studi conseguenti, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, determinerà — previo parere del Comitato di cui al successivo articolo 3 — le procedure più idonee, con facoltà di avvalersi della collaborazione di istituti scientifici delle università italiane, di enti statali attrezzati per effettuare ricerche minerarie e di singoli geologi o tecnici specializzati ».

A mio avviso potrebbe ancor meglio dirsi: « con facoltà di affidare l'esecuzione dei lavori in tutto o in parte ad istituti scientifici delle università italiane, di enti statali attrezzati per effettuare ricerche... ». A questo punto non saprei se preferire l'espressione « minerarie » oppure l'altra « geologiche ». L'espressione « minerarie » ha un significato molto più vasto.

M O N T A G N A N I M A R E L L I .
Potrebbero essere usate ambedue.

B A T T I S T A , *relatore*. Chi ha l'attrezzatura per le ricerche minerarie può darsi non l'abbia per quelle geologiche. Ritengo preferibile l'espressione « geologiche ».

M O R O . Si parla di lavori di rilevamento e studi conseguenti, e questa parola « conseguenti » si riferisce a tutti gli studi che si devono fare sul materiale ricavato. C'è però un altro studio che deve essere compiuto, precedente al rilevamento, e cioè tutta la ricerca scientifica e bibliografica sui lavori fatti precedentemente. Mi domando se non sia il caso di parlare invece, di « studi relativi ».

P R E S I D E N T E . Perché non diciamo: « per la formazione della Carta geologica »? In questa maniera si evita di scendere nei particolari.

B A T T I S T A , *relatore*. Potremmo esprimerci così: « e gli studi relativi alla formazione della Carta geologica ».

P R E S I D E N T E . Oppure: « allo scopo di accelerare i lavori per il completamento della Carta geologica ».

B A T T I S T A , *relatore*. Proporrei di dire: « allo scopo di accelerare i lavori e gli studi inerenti »: quindi nè conseguenti nè susseguenti.

P R E S I D E N T E . Io vorrei un chiarimento. Nell'articolo 1 si parla di completamento, di aggiornamento e di pubblicazione della Carta geologica. Quando noi parliamo di lavoro di rilevamento e di studi inerenti, ci riferiamo anche alla pubblicazione e all'aggiornamento della Carta geologica?

B A T T I S T A , *relatore*. Direi di sì.

P R E S I D E N T E . Perché in tal caso, se noi diciamo: « allo scopo di accelerare i lavori previsti dall'articolo 1 », comprendiamo tutto.

C R E S P E L L A N I . E se dicessimo: « allo scopo di accelerare i lavori per l'esecuzione della presente legge »?

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo con l'espressione proposta dal senatore Crespellani.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)11^a SEDUTA (18 novembre 1959)

BATTISTA, *relatore*. In definitiva il nuovo testo dell'articolo 2 sarebbe il seguente :

« Allo scopo di accelerare i lavori per l'esecuzione della presente legge, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al servizio geologico del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, determinerà — previo parere del Comitato di cui al successivo articolo 3 — le procedure più idonee, con facoltà di affidare l'esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, ad istituti scientifici delle università italiane, di enti statali attrezzati per effettuare ricerche geologiche e di singoli geologi o tecnici specializzati ».

CARELLI. Proporrei, per evitare complicazioni di carattere amministrativo, di mantenere quella parte dell'articolo che dice : « eventualmente in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato ».

BATTISTA, *relatore*. Sono contrario di principio alle deroghe. Perché fare le leggi se poi vi devono essere delle deroghe ad ogni piè sospinto?

PRESIDENTE. La legge sulla contabilità dello Stato prevede tre forme di appalto: l'asta pubblica, la licitazione e la trattativa privata. La trattativa privata è espressamente prevista ed è sottoposta a determinate condizioni in base alle quali, soltanto, essa può essere espletata. Ritengo quindi non assolutamente necessaria la deroga. E le leggi fondamentali dello Stato devono essere derogate solo in caso di assoluta necessità.

BATTISTA, *relatore*. Propongo un altro chiarimento alla fine dell'articolo 2, consistente nell'aggiunta delle parole: « anche estranei all'Amministrazione ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Crespellani, tendente a sostituire le parole: « i lavori di rilevamento e gli studi conseguenti », con le

parole: « i lavori per l'esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Battista, tendente a sostituire le parole: « con facoltà di avvalersi della collaborazione di istituti scientifici... » con le parole: « con facoltà di affidare l'esecuzione in tutto o in parte ad istituti scientifici... ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Battista tendente a sostituire la parola « minerarie », con la parola « geologiche ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Battista, tendente a sopprimere le parole: « eventualmente in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Battista, tendente ad aggiungere, al termine dell'articolo 2, le parole: « anche estranei all'Amministrazione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Allo scopo di accelerare i lavori per la esecuzione della presente legge, il Ministero dell'industria e del commercio, ferma restando la competenza di massima attribuita al servizio geologico dal regio decreto 10 maggio 1943 n. 482, determinerà — previo parere del Comitato di cui al successivo articolo 3 — le procedure più idonee, con facoltà di affidare la esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, ad istituti scientifici delle università italiane, ad enti statali attrezzati per effettuare ricerche geologiche e a singoli geologi e tecnici specializzati, anche estranei all'Amministrazione ».

(È approvato).

Art. 3.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito, con decreto del Ministro, un Comitato geologico cui spetta il compito di dare le direttive di massima e di esercitare l'alta sorveglianza per la attuazione della presente legge. Il Comitato cesserà le sue funzioni il 30 giugno 1967.

Il Comitato geologico è così composto:

a) del Ministro dell'industria e del commercio, che può delegare un Sottosegretario di Stato, presidente;

b) di un geologo designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, vice presidente;

c) del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di un suo delegato permanente;

d) di due docenti universitari di discipline aventi relazioni con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

e) di due esperti designati dal Ministro dell'industria e del commercio;

f) del direttore generale delle miniere;

g) del capo del servizio geologico.

BATTISTA, *relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 3, noi proponiamo l'eliminazione della presidenza del Ministro dell'industria e del commercio perchè il Ministro è al di fuori e al di sopra dei pareri che possono essere dati da singoli comitati.

Proponiamo inoltre di affidare la nomina della presidenza al Ministro, e proponiamo un numero di membri meno numeroso di quello dell'attuale Comitato geologico, del quale fanno parte 15 professori di geologia.

Do lettura del testo che abbiamo preparato:

« Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito, con decreto del Ministro, il Comitato geologico cui spetta il seguente compito:

1) dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza per la formazione della carta geologica, nonchè sui successivi aggiornamenti e su quanto ha attinenza alla formazione della presente legge ».

Abbiamo modificato le istituzioni del Comitato geologico, perchè nel disegno di legge il Comitato doveva cessare le sue funzioni nel 1967, ed inoltre i suoi compiti erano limitati alla formazione della Carta geologica. Riteniamo, invece, che questo Comitato debba essere permanente, per assolvere non solamente a compiti di sorveglianza durante la formazione della Carta geologica, ma per curarne altresì l'aggiornamento successivo.

Proseguo ora nella lettura del testo emendato:

« 2) esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio della Repubblica italiana ».

Questa è una espressione del decreto istitutivo dell'attuale Comitato esistente, che definisce un compito generico. Ogni volta che il Ministro o un organo dello Stato vuole avere un parere sulle condizioni della geologia del territorio della Repubblica italiana, si rivolgerà a questo Comitato.

Continuo la lettura:

« Il Comitato geologico è così composto:

a) da tre geologi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) da cinque docenti universitari di discipline aventi relazione con la formazione della carta geologica, designati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e del commercio ».

PRESIDENTE. Non condivido interamente questo punto. A me sembra che dovrebbe essere sufficiente l'espressione: « designati dal Ministro della pubblica istruzione », perchè è evidente che le nomine sono di competenza del Ministro dell'industria e del commercio.

BATTISTA, *relatore*. Questo è evidente, ma si intendeva evitare che il Ministro della pubblica istruzione designasse questi membri e poi si rivolgesse al Ministro dell'industria e del commercio per la nomina relativa.

PRESIDENTE. Quando il Ministro dell'industria e del commercio non è d'accordo, non li nomina, ma l'espressione: « di con-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)11^a SEDUTA (18 novembre 1959)

certo col Ministero dell'industria e del commercio », contraddice alla competenza del Ministro, che ha il potere di nominare l'intero Comitato.

BATTISTA, *relatore*. Si sarebbe evitato che il Ministro della pubblica istruzione ritenesse che la designazione di questi cinque membri fosse di sua competenza esclusiva.

PRESIDENTE. L'espressione « di concerto » è un concetto giuridico, e indica una posizione inferiore a quella del Ministro della pubblica istruzione, laddove il Ministro dell'industria e del commercio ha una posizione superiore.

BATTISTA, *relatore*. Proseguo la lettura:

« c) dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato permanente;

d) dal Direttore generale delle miniere;

e) dal Capo del servizio geologico;

f) dal Capo del servizio chimico delle miniere; (questa lettera è stata aggiunta);

g) dal Direttore dell'ufficio nazionale idrocarburi;

h) da un ispettore generale del servizio delle miniere; (è bene che vi sia questo tecnico);

i) da due esperti in materia designati dal Ministro dell'industria e del commercio ».

È stato proposto in sede di sottocommissione di eliminare l'ultima parte della lettera « i », per cui resterebbe solamente: « da due esperti nella materia ».

Questi due esperti figuravano anche nel disegno di legge, nel quale però si parlava semplicemente di esperti, non di esperti nella materia.

MONTAGNANI MARELLI. È meglio lasciare la precisazione « esperti in materia ».

CREPELLANI. Io aggiungerei alla determinazione dei compiti anche il coor-

dinamento, altrimenti sembra che il lavoro del Comitato sia unicamente preventivo.

BATTISTA, *relatore*. Vogliamo dire: « L'alta sorveglianza e il coordinamento »?

PRESIDENTE. Il coordinamento è una funzione più che altro amministrativa e non spetta a un Comitato consultivo. Per quello che riguarda il coordinamento scientifico, esso è già compreso nelle direttive di massima. È meglio non specificare troppo i termini: infatti *inclusio unius exclusio alterius*.

MORO. In sostanza il Comitato in questione dovrebbe svolgere anche una funzione di consulenza. Quindi i compiti di ricerca scientifica non competono — a mio avviso — unicamente al Ministero dell'industria e del commercio, bensì anche ad altre Amministrazioni e, tra le più importanti, bisogna annoverare l'agricoltura e i lavori pubblici.

Chiederei allora che nel Comitato fosse inserito un rappresentante del Consiglio superiore dell'agricoltura, oppure di una Direzione generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il senatore Carelli potrebbe suggerire la formula più idonea, in materia.

BATTISTA, *relatore*. Il Comitato comprende già sedici membri, il che rappresenta un discreto numero.

Desidero rispondere al senatore Carelli circa la richiesta da lui avanzata la volta scorsa. Ho assunto informazioni sull'argomento e posso rispondere quanto segue.

L'emendamento proposto dal senatore Carelli non può essere accolto, in quanto l'indagine sulla natura acidimetrica del terreno, rilevante ai fini della coltivazione agricola, non è un'indagine geologica, ma pedologica. D'altra parte per tutti i fogli della Carta geologica finora pubblicati non è stata compiuta un'indagine del genere, che appartiene alla competenza del Ministero della agricoltura. Il servizio geologico non è competente, nè attrezzato per l'indagine. L'onere della spesa, il tempo per l'indagine non possono essere calcolati. Inoltre va aggiunto che nessuna carta geologica dei più progrediti Paesi contiene tale indicazione.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)11^a SEDUTA (18 novembre 1959)

PRESIDENTE. Il senatore Carelli è già convinto di ciò, tanto è vero che non ha neanche chiesto la votazione sul suo emendamento. La questione era quindi chiusa.

CARELLI. Chiuso l'argomento da me sollevato, mi permetto di fare un'osservazione sulle competenze del Comitato. Riallacciandomi alle parole del senatore Moro, faccio presente che il Ministero dell'agricoltura ha alle sue dipendenze la stazione sperimentale di chimica agraria; ma — una volta risolta la questione dei rilevamenti di carattere agrario — cade anche la proposta dell'amico Moro, che ringrazio comunque per la sua osservazione.

Desidero far rilevare che appare, a mio avviso, pleonastico affidare al Comitato l'incarico di alta sorveglianza assieme a quello di esprimere dei pareri, poichè l'uno comprende l'altro: l'alta sorveglianza autorizza infatti la Commissione ad esprimere appunto dei pareri.

PRESIDENTE. Mi sembra si tratti di due cose distinte: l'alta sorveglianza riguarda la formazione della Carta geologica, mentre i pareri sono successivi a tale formazione e riguardano tutte le eventuali questioni che potrebbero sorgere in seguito.

BATTISTA, *relatore*. Occorre distinguere l'alta sorveglianza! L'alta sorveglianza può essere scientifica ed organizzativa. Circa quella amministrativa ritengo che possa svolgere competentemente tale compito l'Ufficio geologico, ma il direttore di questo è inferiore nel grado ai componenti il Comitato.

PRESIDENTE. Il Comitato non ha funzioni esecutive, ma solo consultive, e non è neanche permanente: si riunisce di tanto in tanto per dare direttive di massima sulla formazione della carta geologica, e non presenta la struttura amministrativa necessaria all'esercizio di una sorveglianza amministrativa.

Sarà quindi più opportuno usare l'espressione « l'alta sorveglianza tecnica » oppure « l'alta sorveglianza scientifica ».

CARELLI. Si potrebbe dire « tecnica e scientifica ».

MORO. Intanto io ritiro il mio emendamento perchè riconosco che nella formulazione attuale le mie richieste sono soddisfatte.

BUSSI. Là dove si parla di esperti, io direi preferibilmente « esperti nella materia ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Carelli tendente a sostituire le parole: « l'alta sorveglianza per la formazione della carta geologica », con le parole: « l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della carta geologica ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento da me presentato, tendente a sopprimere le parole: « di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Montagnani Marelli, tendente ad aggiungere alla lettera *2)* le parole: « nella materia ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito, con decreto del Ministro, il Comitato geologico cui spettano i seguenti compiti:

- 1) dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della carta geologica, per i suoi successivi aggiornamenti e su quanto è attinente alla attuazione della presente legge;
- 2) esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio della Repubblica italiana.

Il Comitato geologico è così composto:

a) da tre geologi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

11ª SEDUTA (18 novembre 1959)

b) da cinque docenti universitari di discipline aventi relazioni con la formazione della carta geologica, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

c) dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato permanente;

d) dal Direttore generale delle miniere;

e) dal Capo del servizio geologico;

f) dal Capo del servizio chimico delle miniere;

g) dal Direttore dell'ufficio nazionale idrocarburi;

h) da un ispettore generale del servizio delle miniere;

i) da due esperti nella materia.

I membri di cui alle lettere a), b), i), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tra di essi il Ministro dell'industria e del commercio, con suo decreto, nominerà il Presidente e un vice presidente ».

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro dell'industria e del commercio riferirà annualmente entro il 30 giugno al Parlamento sullo stato dei lavori per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica.

(È approvato).

Art. 5.

La somma globale di 2.500 milioni sarà così ripartita:

Esercizio	1959-60	. . .	200	milioni
»	1960-61	. . .	300	»
»	1961-62	. . .	500	»
»	1962-63	. . .	500	»
»	1963-64	. . .	250	»
»	1964-65	. . .	250	»
»	1965-66	. . .	250	»
»	1966-67	. . .	250	»

Lo stanziamento di 200 milioni per l'esercizio 1959-60 sarà ottenuto riducendo della stessa somma il capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni conseguenti alla presente legge.

BATTISTA, *relatore*. L'articolo 5 è già stato praticamente accettato, nella sua nuova formulazione, durante la discussione dell'articolo 1, ma è bene rileggerlo:

« La somma di lire 2.500 milioni di cui all'articolo 1, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 340 milioni nell'esercizio 1960-61 e di lire 240 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1969-70 ».

CRISPPELLANI. Io vorrei un chiarimento. L'articolo 5 prevedeva, nella sua prima formulazione, che lo stanziamento per l'esercizio 1959-60 venisse ottenuto riducendo della stessa somma il capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La copertura quindi era indicata, e secondo me deve essere indicata.

BATTISTA, *relatore*. No, perchè si mette nel bilancio dell'esercizio provvisorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 nel nuovo testo proposto dal senatore Battista e del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

CRISPPELLANI. Le notizie che ho potuto avere dalla Regione, non solo mi confermano che la legge esiste, ma che i lavori sono quasi completi. Anche per la Sicilia esiste tale legge, ma non so a quale grado siano arrivati i lavori.

Ora, siccome si parla di Carta geologica d'Italia, io non vorrei che possa sorgere una possibilità di conflitto, nel senso che le Regioni possono ritenere che questa legge voglia sovrapporsi alle leggi regionali.

Penserei perciò di fare un qualche accenno, dal quale risulti che noi abbiamo tenuto

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

11ª SEDUTA (18 novembre 1959)

conto della posizione delle due Regioni autonome a statuto speciale. Proporrei magari l'inserzione di un ulteriore articolo, dal quale risultasse che quando noi parliamo di Carta geologica d'Italia, intendiamo escludere le due Regioni a statuto speciale.

BATTISTA, *relatore*. Il Ministero ci ha informato che le Carte geologiche della Sicilia e della Sardegna sono quasi terminate, e di conseguenza ritiene non necessario un intervento delle due Regioni. Anche il Presidente della Regione ha scritto confermando che il lavoro è ormai quasi finito. Lo stesso collega Crespellani non ha chiesto alcun intervento di rappresentanti della Regione. La questione che egli pone ora è un'altra.

CREPELLANI. Poichè si tratta di completamento e aggiornamento della Carta geologica di tutto il territorio italiano io proponevo di inserire nel provvedimento un accenno che consentisse di tener conto della particolare posizione di alcune Regioni in argomento. Non so naturalmente quali potrebbero essere le conseguenze per le Regioni dell'Alto Adige e della Val d'Aosta.

CHABOD. Non mi risulta che le Regioni abbiano in materia una competenza dalla quale non si possa prescindere. D'altra parte se in questo come in altri casi, vi fosse una competenza esclusiva regionale della quale tener conto in tutte le leggi dello Stato dovrebbe essere inserita una precisazione: «salve le competenze delle Regioni».

PRESIDENTE. In base alle decisioni della Corte costituzionale è un dato ormai acquisito, per quanto riguarda la competenza esclusiva delle Regioni, che se queste non recepiscono la legislazione dello Stato continuano ad avere vigore le norme regionali in atto.

Pertanto è chiaro che le Regioni, per mantenere in vigore le disposizioni e quindi anche gli accordi e le convenzioni vigenti, è sufficiente che non recepiscano la legge in esame.

Ciò premesso, mi sembra tuttavia opportuno sottolineare che la competenza circa la Carta geologica non rientra in una delle competenze specificatamente previste dagli sta-

tuti regionali. Trattasi di una attività, quella della formazione di una Carta geologica, avente natura preliminare o preparatoria nei confronti di attività che rientrano variamente nelle competenze in materia di agricoltura o di industria. Pertanto non mi sembra possibile seriamente un conflitto tra Stato e Regione.

CHABOD. Per eliminare ogni incertezza in proposito basterebbe che tutto ciò risultasse a verbale.

PRESIDENTE. Per questo non occorre una procedura esplicita, perchè siamo in sede deliberante e di conseguenza tutto quanto abbiamo detto risulterà esposto nel resoconto stenografico.

Riprendiamo l'esame del testo del disegno di legge:

Art. 6.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

È evidente che l'abrogazione si verifica in base ai principi generali di diritto e non occorre sancirla espressamente.

Propongo, pertanto, la soppressione dello articolo. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Prima di mettere in votazione il disegno di legge nel suo complesso, sottopongo alla Commissione l'opportunità di modificare il titolo del disegno di legge sopprimendo la dizione « Piano pluriennale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari